

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

(*Provincia di Brescia*)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
TARI**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Criteri di determinazione delle tariffe
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Modalità di attivazione
- Art. 8. Modalità di variazione o cessazione
- Art. 9. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 10. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 11. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 12. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 13. Determinazione ed articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni ed esenzioni
- Art. 22. Esclusione della quota variabile delle utenze non domestiche
- Art. 23. Agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 24. Obbligo di dichiarazione
- Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 26. Poteri del Comune
- Art. 27. Accertamento
- Art. 28. Sanzioni
- Art. 29. Riscossione e modalità di versamento della tari
- Art. 30. Rimborsi

Art. 31. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32. Entrata in vigore e abrogazioni

Allegati

all. A: Rifiuti simili ai domestici

all. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti TARI prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alle direttive dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), come previsto dall'art. 1, comma 527 della legge n. 205-2017, e alle disposizioni della medesima Autorità ARERA di cui alla Deliberazione n.443/2019, n. 363/2021 e successivi atti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) che sono simili, per natura

e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 e all'articolo 10;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c), d), e).

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis, d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti indicati dall'allegata tabella A, i rifiuti:

- a) prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- b) prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
- c) prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
- d) prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
- e) derivanti da attività sanitarie e, in particolare, i rifiuti individuati all'art. 2, lett. g), D.P.R. n. 254/2003.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

8. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta. Si considerano variate automaticamente eventuali modificazioni alla classificazione dei rifiuti in base alla normativa di legge.

Art. 3. Criteri di determinazione delle tariffe

1. La tariffa del tributo TARI si conforma ai criteri e modalità di elaborazione e applicazione contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nelle direttive dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), come previsto dall'art. 1, comma 527 della legge n. 205-2017, e alle indicazioni di cui alle deliberazioni emanate dall'Autorità ARERA.

La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR e MTR-2) con riferimento ai criteri dettati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), come previsto dall'art. 1, comma 527 della legge n. 205-2017.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti al tributo, non operative.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [*alternativa*: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo, mobilio o macchinari, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, e finchè queste condizioni permangono e comunque per le utenze domestiche anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta in caso di acquisizione della residenza anagrafica.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Modalità di attivazione

1. La denuncia di attivazione della tassa rifiuti Tari deve essere presentata dall'utente al Comune di san Zeno Naviglio entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico dell'Ente.

Art. 8. Modalità di variazione o cessazione

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione della posizione dell'utente ai fini della tassa rifiuti Tari, deve essere presentata al Comune, la dichiarazione di variazione o di cessazione, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, e deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico dell'Ente.

Art. 9. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e [alternativa: oppure] sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 11. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. E' onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Non sono in particolare, soggette a tari, ai sensi di legge:

- a) le superfici adibite ad attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- b) le superfici caratterizzate da attività di costruzione e demolizione;
- c) le superfici caratterizzate dalla produzione o dal deposito di rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, di rifiuti da abbattimento di fumi, di rifiuti provenienti dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

- d) le superfici delle imprese industriali specificamente adibite alla trasformazione o alla lavorazione della materia;
- e) le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono esclusi dalla tassa sui rifiuti i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, con i seguenti requisiti:

- a) devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive di rifiuti speciali escluse da TARI;
- b) devono essere destinati al solo deposito delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, che saranno lavorate nelle superfici escluse da TARI ai sensi della precedente lettera a);
- c) devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti su tali magazzini non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore.

Resta fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

4. Nelle ipotesi in cui, per tutte le attività rientranti nelle categorie delle utenze non domestiche, sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare e delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento del 50%.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa ambientale in materia di rifiuti) distinti per codice CER, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200, che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree, ed individuare le porzioni degli stessi ove si formano rifiuti speciali o pericolosi;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, (contratto e fatture ditta autorizzata allo smaltimento, formulario, registro carico e scarico).

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, le riduzioni non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la dichiarazione.

7. Le agevolazioni di cui sopra cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considerano le superfici già dichiarate, o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Determinazione ed articolazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato dalla normativa vigente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica, di cui all'Allegato 1, del D.P.R. 158/1999, e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, di cui al D.P.R. n° 158/1999 e riportate nell'allegato al presente regolamento.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è calcolata ed articolata in quota fissa e quota variabile secondo i principi di cui al D.P.R. 158/1999.

2. La quota fissa della TARI per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kb) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 12, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze domestiche.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 3 unità.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, il dato superiore emergente in sede di accertamento.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Kc.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Kd.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B con riferimento per quanto riguarda il Comune di San Zeno Naviglio alla classificazione a n. 21 categorie così previste per i Comuni fino a 5000 abitanti.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della attitudine a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Per le utenze non-domestiche il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per le utenze non domestiche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21. Riduzioni ed esenzioni.

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10 %. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. Per le utenze domestiche, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta (contenitore) rientrante nella zona perimetrale o di fatto servita, il tributo è ridotto in misura graduale come di seguito riportato:
 - a) riduzione del 60% per le utenze poste ad una distanza superiore a 300 metri dal punto di raccolta più vicino;
 - b) riduzione del 65% per le utenze poste ad una distanza superiore a 400 metri dal punto di raccolta più vicino;
 - c) riduzione del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 metri dal punto di raccolta più vicino;
 - d) riduzione del 80% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di

interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.

4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

5. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia.

6. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

7. La riduzione proporzionale fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

8. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.

9. Alla richiesta deve essere allegata idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero, la quale dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica e codice EER;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica e codice EER, effettivamente avviati a recupero o riciclo con riferimento all'anno 2022, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Alla richiesta dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

1) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;

2) copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario abilitato al trattamento e riciclo, unitamente al prospetto riepilogativo delle quantità suddivise per codice EER;

3) copia del registro carico e scarico ex art. 190 D.Lgs. n.152/2006 (per soggetti obbligati);

4) copia delle fatture con indicazione del tipo di rifiuto trattato, della quantità e del periodo di riferimento;

5) copia dei contratti stipulati con ditte specializzate abilitate al trattamento dei rifiuti.

Se il produttore dimostra, con idonea documentazione, di aver avviato al recupero i rifiuti del ciclo produttivo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, con riferimento alle specifiche disposizioni del D.P.R. 158/1999, ha diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani recuperati rispetto alle quantità prodotte. La suddetta riduzione non potrà in ogni caso essere superiore al ottanta (80) per cento del tributo annualmente dovuto riguardante la parte variabile.

10. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, per le quali è necessario provvedere ad apposita comunicazione.

Art. 22. Esclusione della quota variabile delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani – così come individuati nell'allegato L-quater della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 – che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

2. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del pubblico servizio o del ricorso al mercato per il periodo e le possibilità previste dalla normativa, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza del periodo.

3. Per poter ottenere l'esclusione della quota variabile di cui al primo comma, le utenze non domestiche devono presentare apposita istanza al Gestore del Servizio, a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec, che attesti l'esistenza di un contratto di conferimento dei rifiuti urbani prodotti da un soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con indicazione delle tipologie di rifiuti che saranno consegnati a terzi, distinti per codici EER e delle relative quantità presunte, entro il termine stabilito ai sensi di legge, attualmente previsto al 30 giugno dell'anno antecedente all'inizio dell'anno di opzione prevista per la fuoriuscita dal servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

5: La documentazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica e codice EER;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica e codice EER, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno 2022, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Alla richiesta dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;
- b) copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario

abilitato al trattamento e recupero, unitamente al prospetto riepilogativo delle quantità suddivise per codice EER;

c) copia del Registro Carico e Scarico ex art. 190 D.Lgs. n.152/2006 (per soggetti obbligati);

d) copia delle fatture con indicazione del tipo di rifiuto trattato, della quantità e del periodo di riferimento;

e) copia dei contratti stipulati con ditte specializzate abilitate al trattamento dei rifiuti.

Art. 23. Agevolazioni

1. Non si applica il tributo alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) i soggetti intestatari della TARI devono aver compiuto 75 anni alla data del 31/12 dell'anno precedente all'anno di imposizione e devono essere residenti da almeno 3 anni alla data del 31/12 dell'anno precedente all'anno di imposizione;

b) l'esenzione può essere applicata solo all'abitazione principale nella quale il soggetto è residente anagraficamente;

c) la persona deve essere sola nel nucleo familiare, o con coniuge o con fratello/sorella, o con parente in linea retta con invalidità almeno dell'80% (eventuali persone addette alla cura della persona abitanti con la stessa "badanti" non sono contemplate);

d) la superficie massima dell'abitazione deve essere di mq. 240,00.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere intestata e sottoscritta:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tale termine può essere soggetto a variazioni in caso di modifiche imposte da apposita normativa di legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta, o tramite posta certificata.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione della chiusura della tassa rifiuti nel corso dell'anno di cessazione nei fissati per tale adempimento, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno procedere alla dichiarazione di subentro o di cessazione entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 26. Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 27. Accertamento

1. L'attività di controllo e di accertamento del tributo avviene in conformità delle specifiche leggi che ne regolamentano la materia richiamando in particolare la legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 52 del D.lgs 446/1997 e la Legge n.147/2013.

Art. 28. Sanzioni

1. Per le sanzioni si rinvia alla relativa normativa vigente ed agli specifici atti comunali che regolamentano la materia.

Art. 29. Riscossione e modalità di versamento della Tari

1. Il versamento del tributo TARI è effettuato in deroga all'art. 52 del D.Lgs 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Si rimanda ad apposito atto l'indicazione delle rate e delle scadenze per il versamento annuale del tributo e conformemente alla normativa vigente.

2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.

Il termine di cui al presente comma va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.

In nessun caso non possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

3. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

4. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.

In presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale.

Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi modelli di riscossione al documento di avviso di pagamento del tributo.

5. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati previa apposita valutazione da parte dell'addetta al servizio di assistente sociale, fornendo la documentazione appositamente richiesta;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

L'importo della singola rata non potrà in ogni caso essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art. 30. Rimborsi

1. Per il rimborso delle somme versate e non dovute si rimanda a quanto disciplinato per la generalità dei tributi con Legge 296/2006.

Art. 31. Contenzioso

1. In materia di contenzioso si rimanda alle disposizioni recate dal D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni che ne regolano la materia e che hanno giurisdizione per ogni controversia relativa ai tributi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si rinvia a quanto stabilito in materia di normative vigenti. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Rifiuti simili ai domestici

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128

DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Sono, altresì, rifiuti urbani

° i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g) del D.P.D. 15 luglio 2003 n. 254, purchè non rientrino tra i rifiuti sanitari pericoli a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- Rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per le quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani,
- La spazzatura;
- Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
- I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;

° Sfalci e potature prodotti da aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17;

° Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Uffici, Agenzie 12. Banche, Istituti di credito e studi professionali 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie 09. Banche, Istituti di credito e studi professionali 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club

